

Note sugli articoli del D.L. 112 e D.L. 93 riguardanti i comuni (a cura di Massimo Pollini - Presidente del dipartimento Finanza Locale di ANCI Lombardia)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, unitamente al D.L. 27 maggio 2008, n. 93, hanno portato consistenti modificazioni alle norme di gestione degli enti locali; modificazioni peraltro di immediata applicazione. Le leggi di conversione, rispettivamente la n. 133e la n 126, hanno introdotto ulteriori e numerose modificazioni alle norme precedentemente decretate.

In siffatta situazione questa Associazione ha ritenuto di richiamare e di illustrare, seppure sinteticamente, le nuove regole di gestione, da intendersi integrative e modificative di quelle contenute nel sito www.bilanci.net; per gli esercizi 2008/2010. Le norme vengono di seguito raggruppate secondo omogeneità per materia, tenendo conto, in commento, anche degli orientamenti espressi da ANCI Nazionale.

Finanza e patrimonio.

➤ Art. 11 Piano casa.

E' prevista l'approvazione di un Piano Nazionale di edilizia abitativa per l'incremento di abitazione di edilizia residenziale destinato prioritariamente a prima casa per soggetti bisognosi. Il finanziamento è previsto con risorse pubbliche e private e con i proventi dell'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono concessi agevolazioni a cooperative edilizie costituite con i soggetti beneficiari, il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi costruttivi e la riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione. È istituito un apposito Fondo ministeriale nel quale confluiscono le somme, stanziare dall'art. 1, comma 1154, della legge 296/06 (60 milioni di euro) e dal D.L. 159/07, convertito nella legge 222/07 (artt. 21, 22 bis e 41), per un importo di 550 milioni di euro al lordo delle somme già impegnate dai Comuni.

➤ Art. 13. Valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico.

Attraverso accordi tra Ministero, Regioni e Comuni vengono semplificate le procedure di valorizzazione e vendita degli alloggi IACP. Il ricavato va destinato alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.

È istituito un Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché un fondo per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori.

➤ Art. 27. Taglia carta.

La spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente nel 2009 non dovrà superare il 50% di quella sostenuta nel 2007. Dal 1° gennaio 2009 l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale a carico di enti pubblici sarà telematico.

➤ Art. 32. Strumenti di pagamento.

Viene riportato a 12.500 euro la soglia massima di utilizzo del contante. Inoltre è eliminata l'imposta di bollo di 1,50 euro per ciascun assegno non trasferibile.

➤ **Art. 48. Bilancio energetico.**

Le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni CONSIP. Le altre amministrazioni, compresi gli Enti Locali, adottano misure atte ad ottenere risparmi equivalenti.

➤ **Art. 58. Ricognizione del patrimonio immobiliare degli enti locali.**

Ciascun ente, con delibera di giunta, individua i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni da allegare al bilancio di previsione.

I beni possono essere conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare.

La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del predetto Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

➤ **Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa.**

Il comma 11, riduce di 200 milioni di euro, a decorrere dal 2009, i trasferimenti erariali sul fondo ordinario spettanti ai comuni.

Il comma 18 istituisce, per l'anno 2009, un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione sulla base di apposite convenzioni, tra il Ministero dell'Interno e i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico.

➤ **Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali.**

Alle Regioni ed agli Enti Locali è fatto divieto di stipulare, fino all'entrata in vigore di apposito regolamento statale e comunque per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, contratti relativi a strumenti finanziari derivati. È altresì vietato ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedono modalità di rimborso mediante rata di ammortamento comprensivo di capitale e interesse. La durata dei piani di ammortamento non può essere superiore a trenta anni.

➤ **Art. 63. Esigenze prioritarie.**

Il comma 12, istituisce il Fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010 e per l'anno 2011. La ripartizione delle risorse avverrà con Decreto interministeriale.

➤ **Art. 63 bis. Cinque per mille.**

Per l'anno 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2008, i comuni vengono riammessi al riparto del fondo per le attività sociali svolte del comune di residenza del contribuente. L'utilizzo delle somme deve essere rendicontato.

➤ **Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica.**

Il comma 4 stabilisce, tra l'altro, che nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le Regioni e gli enti locali possano prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

➤ **Art. 77 quater. Modifica alla tesoreria unica ed eliminazione delle rilevazioni dei flussi trimestrali di cassa.**

Con l'articolo 77 – quater, della legge di conversione del DL 112/2008, sono state estese a tutti gli enti locali le disposizioni che, con il Dlgs 279/97, avevano riordinato il sistema della Tesoreria Unica che era stato definito con la legge 720/84.

Il Dlgs 279/97, consentiva di gestire fuori dalla tesoreria dello Stato, tutte le “cosiddette” entrate proprie; ciò, oltre a rendere gli enti più autonomi, consentiva anche agli enti di realizzare, su quelle disponibilità, interessi attivi più elevati di quelli riconosciuti dalla Banca d'Italia sulle giacenze depositate in contabilità fruttifera; ovviamente, in questi casi la consistenza degli interessi attivi era determinata dai singoli contratti di tesoreria. Inoltre, il sistema di tesoreria “mista”, consentiva anche agli enti che disponessero di liquidità esuberanti rispetto alle proprie necessità, di investire in forme più convenienti (pronti conto termini, Buoni ordinari del tesoro, o altro) parte di questa liquidità realizzando una redditività superiore anche a quella prevista dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato o dal contratto con il proprio tesoriere.

Il Dlgs 279/97, prevedeva che le novità descritte, entrassero in vigore, in via sperimentale, dall'1/1/1999 solo per i Comuni con più di 1.000 abitanti; con provvedimenti successivi, si stabilì che il sistema di tesoreria misto, fosse esteso a tutti i Comuni con meno di 10.000 abitanti ed alle province. Le norme che avevano previsto l'introduzione del sistema Siope, avevano, poi, esteso questa possibilità anche agli enti (una cinquantina) che si erano prestati ad applicare in via sperimentale il nuovo sistema di codifica dei pagamenti e degli incassi.

Il comma 1 dell'articolo 77 quater della legge di conversione del DL 112/2008, ritenendo concluso il periodo di sperimentazione, estende il sistema di tesoreria mista, a tutti gli enti locali, cioè anche a tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti. Conseguentemente, il comma 9 del citato articolo, stabilisce che dal 1/1/2009 cesseranno di avere efficacia le disposizioni che avevano specificato le modalità attraverso le quali procedere alla sperimentazione del sistema di tesoreria mista.

Questa innovazione, pertanto, riconosce a tutti gli enti locali una maggiore autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie, autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato e professionale, può derivare anche un incremento delle entrate.

Si ritiene importante rilevare, inoltre, che il comma 7 dell'articolo in questione, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 7 del Dlgs 279/1997, ha stabilito che nelle contabilità speciali infruttifere presso la tesoreria provinciale dello Stato, affluiscono solo le entrate “provenienti direttamente dal bilancio dello Stato”; la norma abrogata, invece, stabiliva che dovevano essere versate nelle contabilità speciali infruttifere, le entrate “provenienti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato”. Il fatto che confluissero in questi conti anche le entrate provenienti indirettamente dallo Stato aveva creato notevoli difficoltà interpretative, che spesso avevano dato luogo a interpretazioni svantaggiose per gli enti locali. Ora, invece, la norma fa riferimento chiaramente solo alle entrate direttamente derivanti dallo Stato, quindi dovrebbero essere superati i dubbi connessi alla precedente versione.

Il comma 11, poi, introduce alcuni elementi di semplificazione, stabilendo che gli enti soggetti al Siope (pertanto tutti gli enti locali) ed i rispettivi tesorieri, non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'art. 30 della legge 468/78; i prospetti dei dati Siope e delle disponibilità liquide costituiranno un allegato obbligatorio al rendiconto, il cui contenuto sarà definito da un Decreto del Ministero dell'economia.

➤ **Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria.**

I commi 16 e 17, potenziano l'attività di partecipazione dei comuni all'accertamento dell'imposta sul reddito, con particolare riferimento al controllo dei richiedenti l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Patto di stabilità interno

➤ **Art. 77. Patto di stabilità interno.**

Viene confermato l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

I comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per 1.340, 2.200 e 3.900 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

➤ **Art. 77 bis. Patto di stabilità interno per gli enti locali.**

Ai fini della determinazione degli obiettivi l'ente deve tener conto dei risultati raggiunti nel 2007, tramite il saldo calcolato in termini di competenza mista (somma algebrica del saldo di parte corrente di competenza e del saldo in conto capitale di cassa al netto della riscossione e concessione di credito), e dell'aver rispettato o no il patto di stabilità 2007, e in base a questi due elementi calcolare il proprio obiettivo.

È stabilito (comma 3) che se l'ente ha rispettato il patto di stabilità 2007 ed il suo saldo di competenza mista è positivo, allora potrà diminuire il suo saldo del 10%; se invece è negativo dovrà migliorarlo del 48%. Al contrario se l'ente non ha rispettato il patto nel 2007 ed ha saldo di competenza mista positivo mantiene il suo saldo, se invece è negativo dovrà migliorarlo del 70%. Si veda tabella sottostante.

	Enti adempienti nel 2007	Enti inadempienti nel 2007
Enti positivi	peggiorano il saldo del 10%	stesso saldo
Enti negativi	migliorano del 48%	migliorano del 70%

Inoltre se l'obiettivo come sopra calcolato supera in percentuale il 20% delle spese finali al netto delle concessioni di credito, l'obiettivo dell'Ente sarà pari al 20% delle sue Spese finali (comma 9).

Pertanto l'ente deve conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista pari al saldo 2007 migliorato/peggiorato delle percentuali descritte sopra.

Anche gli enti (comma 4) che sono stati commissariati negli anni 2004- 2005, anche per una frazione di anno ai sensi dell'art 141 del TU, devono rispettare le regole del patto di stabilità come gli enti con saldo finanziario positivo che hanno rispettato il patto.

Non vengono conteggiate ai fini del saldo utile le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali e dalle vendite del patrimonio immobiliare se sono state utilizzate per la realizzazione di investimenti infrastrutturali e per la riduzione del debito (comma 8).

Viene introdotta la regola sullo stock di debito (comma 10 e 11).

Infatti i Comuni dal 2010 potranno aumentare la propria consistenza del debito in misura non superiore ad una percentuale definita anno per anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermo restando il limite imposto dall'art 204 del TUEL e successive

modificazioni. Ad oggi il limite è fissato dalla Legge finanziaria 2007 al 15% delle entrate correnti.

Nel caso in cui però la percentuale dello stock di debito su entrate correnti al netto dei trasferimenti statali e regionali sia superiore alla misura stabilita dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze la percentuale sopra stabilita deve essere diminuita di un punto percentuale.

Queste disposizioni si applicano anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (comma 29).

L'ente deve predisporre il bilancio di previsione rispettando il patto di stabilità (comma 12).

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad 1/5 del costo per litro della benzina (comma 13).

Per il monitoraggio del patto di stabilità (comma 14), gli enti devono inviare semestralmente alla RGS i dati relativi alle risultanze in termini di competenza mista, e notizie relative alla situazione debitoria dell'ente, e trasmettere un prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici. Tutti i prospetti, le modalità sono definiti tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. La mancata trasmissione del prospetto degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità. Tutte queste informazioni saranno messe a disposizione dell'ANCI.

Come da comma 15 gli enti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento devono certificare il rispetto del patto di stabilità secondo un prospetto e modalità definite con lo stesso Decreto che stabilisce le procedure per il monitoraggio.

La mancata trasmissione della certificazione nei tempi stabiliti dalla Legge costituisce inadempimento al patto di stabilità. Qualora invece la certificazione venga trasmessa in ritardo e attestati il rispetto del patto si applicano le sanzioni previste all'art.76 comma (divieto di assunzione).

Qualora si verificano prelievi dai conti della tesoreria non coerenti con gli obiettivi in materia di debito pubblico il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta adeguate misure di contenimento dei prelievi (comma 16).

Gli enti istituiti nel 2007 e 2008 sono soggetti al patto di stabilità rispettivamente per gli anni 2010 e 2011 avendo come base di calcolo le risultanze del 2008 e del 2009 (comma 17).

Gli enti commissariati secondo l'articolo 143 del TU sono soggetti al patto dall'anno successivo a quelle delle rielezioni degli organi istituzionali (comma 18).

Gli enti che per l'anno 2009 risultano essere commissariati devono darne comunicazione alla RGS altrimenti risultano essere assoggettati alle regole del patto di stabilità (da comma 15).

Tutte le informazioni previste dal monitoraggio del patto sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI (comma 19)

Le sanzioni, disciplinate dal comma 20, per il mancato rispetto relativamente agli anni 2008-2011 sono:

- Taglio del 5% del contributo ordinario dovuto dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo
- Limite all'impegno delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio.
- Divieto di ricorrere all'indebitamento. Infatti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato.

- Divieto di assunzione come previsto dell'art. 76, comma 4 a qualsiasi titolo, tipologia di contratto anche in riferimento ai processi di stabilizzazione, inoltre è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino elusivi della disposizione

Tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate

Nel caso in cui il comparto abbia raggiunto l'obiettivo assegnato il maggior contributo derivante dal recupero dello sfioramento sarà redistribuito fra gli enti che vengono definiti virtuosi in base a due indicatori economico strutturali e in base al loro valore medio per classe demografica.

Gli indicatori, i valori medi di fascia e le modalità di riparto verranno definiti tramite Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali. (Da comma 23 a comma 26).

Gli enti non potranno utilizzare la leva fiscale in quanto permane il blocco delle aliquote e delle addizionali (art. 1 comma 7 D.L. 93 del 2008 convertito nella L. 126/2008) con esclusione della TARSU (comma 30).

I Comuni entro il 30 Aprile 2009 dovranno fornire al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito ICI sulla prima casa accertato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno (comma 32).

➤ **Art. 77 ter. Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.**

Il comma 11 dispone che la Regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, può adattare per gli Enti Locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 77 bis per gli enti della Regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'Economia (patto di stabilità regionale).

Servizi pubblici locali.

➤ **Art. 23 bis. Servizi pubblici locali di rilevanza economica.**

Viene disciplinato l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica applicando i principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Unica deroga prevista è l'affidamento diretto alle società aventi i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la gestione c.d. "in house".

La forma di gestione "in house", che nella sua attuale formulazione (articolo 113, comma 5, lettera c) del TU) è stata ritenuta "in linea di principio conforme al diritto comunitario" dalla Corte di Giustizia (sentenza 6 aprile 2006, nel procedimento C 410/04), viene modificata al fine di restringerne l'applicazione solo a "situazioni che per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato".

Nel caso in cui l'ente locale volesse procedere con un affidamento diretto del servizio ad una società "in house", dovrebbe comunque dare pubblicità alla scelta, motivarla in base ad un'analisi di mercato e trasmettere una relazione contenente gli esiti della verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle Autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Va osservato che non è prevista alcuna sanzione e che la prescrizione rischia di essere un aggravio del procedimento per l'ente locale.

Il comma 9 prevede l'impossibilità per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, di acquisire la gestione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente né tramite loro controllate o partecipate, né partecipando a gare.

E' introdotta la possibilità, per i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere alle prime gare per l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, del servizio già loro affidato.

La gestione delle reti, che rimangono di proprietà pubblica, può essere affidata anche a soggetti privati. Ciò può agevolare l'accesso di nuovi investitori privati per migliorare il patrimonio infrastrutturale dei Comuni necessario a migliorare l'erogazione dei servizi a rete. Entro il 31 dicembre 2010, tutti gli affidamenti dei servizi dovranno avvenire attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica: viene così fissato un termine per la fase transitoria. Va segnalato che tale termine potrà comunque essere rivisto dal regolamento che – in base al comma 10 lettera e) – dovrà disciplinare la complessa fase transitoria per l'allineamento delle gestioni in essere ai principi introdotti dalla norma.

Quelli appena indicati sono i punti più qualificanti della norma immediatamente applicabili.

La parte più significativa dell'intervento riformatore è invece sostanzialmente rinviata ad uno o più regolamenti governativi cui spetterà delineare il vero e nuovo quadro di regole del settore.

Detti regolamenti devono comunque prevedere:

- L'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti al Patto di stabilità;
- L'osservanza da parte delle società in house e della società a partecipazione mista delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi per l'assunzione di personale;
- Che i comuni con un limitato numero di residenti, possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
- Una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione;
- L'individuazione delle norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua.

Compensi agli amministratori locali di società pubbliche.

➤ **Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa.**

Il comma 10 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza in essere alla data del 30 giugno 2008 per gli enti che nell'anno precedente non hanno rispettato il Patto di stabilità. Per tutti gli enti fino al 2011 è sospesa la possibilità di incrementare i suddetti emolumenti.

Il comma 12 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nelle società a totale partecipazione di comuni e province il compenso attribuito al Presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere rispettivamente superiore al 70% (prima 80%) ed al 60% (prima 70%) dell'indennità spettante al sindaco o al presidente della provincia. L'indennità di risultato, in caso di utili, non può comunque essere superiore al doppio del compenso di cui sopra. Le disposizioni suddette si applicano anche alle società controllate, ai

sensi dell'art. 2359 del codice civile, dalle società a totale partecipazione di comuni e province.

➤ **Art. 77. Patto di stabilità interno per gli enti locali.**

Il comma 13 stabilisce che ai fini del Patto di stabilità il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

➤ **Art. 76. Spese di personale per gli enti locali.**

Il comma 3 sostituisce integralmente l'art. 82.11 T.U. In tal modo, oltre a confermare la previgente regola per la corresponsione dei gettoni di presenza, elimina la possibilità di incrementare le indennità di funzione a Sindaci, Presidenti di provincia, Assessori comunali e provinciali, Presidenti dei consigli, con delibera degli enti locali.

Collaborazioni esterne.

➤ **Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione.**

L'articolo 46 reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in particolare modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008.

Più specificatamente, il comma 1 interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001, introducendo deroghe al requisito della particolare e comprovata specializzazione di natura universitaria, previsto dalla finanziaria 2008, per i contratti conclusi con professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. È inoltre introdotta una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell'amministrazione ovvero utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati.

I commi 2 e 3 sostituiscono integralmente i commi 55 e 56 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008, che recano una disciplina volta a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di collaborazione, provvedendo in particolare a ridefinire e ad uniformare il campo di applicabilità della disciplina introdotta dai commi 55 e 56, che facevano riferimento a fattispecie non del tutto coincidenti.

In particolare viene stabilito che gli incarichi devono riferirsi ad attività istituzionali individuate dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42.2 del T.U.

Nel regolamento ex art. 89 T.U. non va più indicato il limite massimo della spesa, il quale è fissato nel bilancio preventivo.

➤ **Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa.**

La norma mira ad una ulteriore riduzione della spesa per studi, consulenze, convegni, mostre e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 15 tuttavia dichiara che le riduzioni non si applicano in via diretta agli enti locali e, si ha ragione di ritenere, che non si applichino nemmeno alle loro società. (comma 7).

Tributi attivi e fisco.

➤ **I.C.I. prima casa (art.1 D.L. 93/08, convertito nella Legge 126/08; art. 77 bis D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08).**

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'I.C.I l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Sono escluse dall'imposta anche le unità assimilate all'abitazione principale dal Comune con regolamento o delibera. Sono altresì escluse le abitazioni del coniuge separato o divorziato non assegnatario dell'alloggio coniugale, nonché quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, quelle assegnate dagli IACP. Sono invece escluse dal beneficio fiscale le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 ed A9. Il minor gettito, comprensivo di quello previsto dalla Legge 244/07 (1,33% fino a 200,00 euro), sarà rimborsato ai singoli Comuni con le modalità previste da un Decreto Ministeriale, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del Patto di stabilità e della tutela dei piccoli Comuni. L'art. 77 bis, comma 32, del D.L. 112/08, convertito nella Legge 133/08, a tal fine, prevede la certificazione del minor gettito da parte dei singoli Comuni.

Fino alla definizione dei contenuti del nuovo Patto di stabilità in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere di Regioni ed enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, fermo restando l'eventuale aumento per recuperare il mancato rispetto del Patto di stabilità ex Legge 296/06.

Quanto sopra, con esclusione della TARSU, è confermato per il triennio 2009-2011, ovvero fino alla attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011, dall'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/08, convertito nella legge 133/08.

➤ **Opere di urbanizzazione primaria (art. 2, c. 5)**

Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate *a ogni effetto* alle OO.UU. primaria di cui all'art. 16, c. 7, del DPR 380/01.

Ciò comporta la fruibilità dell'aliquota IVA agevolata del 10% ex nn. 127 *quinquies* e *septies* della Tabella A, Parte III, DPR 633/72.

➤ **Distretti produttivi e reti di imprese (art. 6-bis)**

Agli enti locali è riservato il potere regolamentare agevolativo concernente i propri tributi relativamente ai distretti produttivi (introdotti come soggetti tributari autonomi dalla L. 266/05) e le reti di imprese (per organizzazione integrazioni di filiera, scambio tecnologico, etc.) come verranno definite da apposito decreto interministeriale.

➤ **Piano casa (art. 11, c. 5)**

Nel piano nazionale di edilizia abitativa, che prevede il coinvolgimento di Stato, Regioni, enti locali, altri enti pubblici e privati, gli appositi accordi di programma potranno prevedere riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione.

➤ **Abolizione elenchi clienti e fornitori (art. 33)**

Sono stati aboliti gli elenchi clienti e fornitori di cui all'art. 8-bis, mediante l'abrogazione del pertinente comma 4-bis.

L'abolizione comporta automaticamente l'inapplicabilità delle sanzioni per eventuali irregolarità od omissioni commesse in relazione agli elenchi per gli anni 2006 e 2007 (art. 3, D.lgs 472/97).

➤ **Accesso agli elenchi dei contribuenti (art. 42)**

Viene modificato l'art. 69 del DPR 600/73 con la sostituzione del 6° comma concernente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti. Essi saranno depositati, oltre che presso gli uffici, anche presso i comuni per un anno ed accessibili in base alla disciplina contenuta nella L. 241/90.

➤ **Devoluzione 5% gettito IRPEF (art. 63-bis)**

Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi per il 2008, i Comuni sono riammessi tra i beneficiari della devoluzione volontaria del 5% dell'IRPEF. Le relative somme saranno vincolate al finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

➤ **Collaborazione dei Comuni con l'Amministrazione finanziaria finalizzata alla lotta all'evasione (art. 83, c. 4, 11 e 16)**

Ad integrazione della normativa che prevede la devoluzione del 30% del gettito derivante dall'accertamento di evasione fiscale erariale in virtù della collaborazione dei Comuni (art. 1, D.L. 203/05, convertito in L. 248/05), è previsto (comma 4) che il Dipartimento delle Finanze fornisca ai comuni interessati, anche per il tramite dell'ANCI, l'elenco delle relative iscrizioni a ruolo.

Nel comma 11 inoltre è prevista la collaborazione dei comuni chiamati a segnalare all'Agenzia situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito (c.d. "redditometro").

Il comma 16 dispone obblighi di informativa periodica all'Agenzia da parte dei comuni circa gli iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) e la loro effettiva cessazione di residenza nel territorio comunale.

➤ **Studi di settore (art. 83, c. 20)**

All'elaborazione degli studi di settore validi per gli accertamenti delle imposte erariali potranno partecipare anche i comuni.

➤ **Accesso al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate (art. 83, c. 28-sexies)**

Anche gli enti locali (oltre ai soggetti concessionari dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali) possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti con gli intermediari finanziari (p.e. banche).

Il potere di accesso è esercitabile personalmente da dirigenti o responsabili dell'area tributi soltanto previa ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.

➤ **Adesione ai verbali di constatazione (art. 83, c. 189)**

I processi verbali di constatazione concernenti IVA e imposte dirette redatti dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza possono essere oggetto di adesione da parte del contribuente entro 30 giorni dalla consegna, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad 1/8 (art. 5-bis, D.lgs 218/97).

La mancata adesione ai PVC non pregiudica l'eventuale ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione di cui all'art. 5 del citato decreto 218.